



Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER LA
FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
“COMITATO PER I GEMELLAGGI”**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 18.11.2013

INDICE

Art. 1 – Istituzione ed obiettivi

Art. 2 – Dotazione finanziaria

Art. 3 – Finalità e compiti

Art. 4 – Composizione

Art. 5 – Funzioni del Presidente

Art. 6 – Decadenza dei singoli componenti

Art. 7 Convocazioni e riunioni

Art. 8 – Norme generali

Art. 9 - Entrata in vigore

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DEL “COMITATO PER I GEMELLAGGI”**

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina, di funzionamento e di formazione delle decisioni del Comitato per i gemellaggi del Comune di Portogruaro

Art. 1 – OBIETTIVI DEL COMITATO

Il “Comitato per i gemellaggi” (di seguito Comitato) viene istituito con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse da questo Ente con Enti territoriali di altri paesi europei sulla base delle relative deliberazioni degli organi comunali.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano in ambito economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico, etc.

La sede del Comitato è fissata presso la Sede Municipale, Piazza della Repubblica n. 1

Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Affinché il Comitato possa realizzare gli obiettivi di cui all’art. 2, il Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre avvalersi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3 – COMPITI

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane unica responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio.

Nell'esercizio delle sua attività, il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e della Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale, se costituita, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

In particolare, sarà compito del Comitato:

- definire e supportare le varie iniziative legate alle attività di gemellaggio;
- proporre le candidature per nuovi gemellaggi;
- coinvolgere e sensibilizzare sull'argomento i cittadini, enti ed istituzioni circa la necessità della cooperazione tra le città gemellate per contribuire alla costruzione della pace ed al miglioramento qualitativo della società civile e della vita dei cittadini;
- curare le relazioni con le città gemellate, al fine di assicurare la migliore riuscita e continuità dei rapporti di gemellaggio;
- favorire il contatto tra cittadini delle città gemellate al fine di discutere e confrontarsi su problematiche comuni, facilitando l'aggregazione delle comunità;
- promuovere e coordinare le iniziative con altri comuni interessati ad attività di gemellaggio;
- adottare strategie per l'instaurazione di rapporti a livello economico e turistico tra i comuni gemellati;

- coinvolgere e sensibilizzare le associazioni, i gruppi, i sodalizi e la cittadinanza organizzando incontri, conferenze e dibattiti sulle tematiche connesse all'operato del Comitato.

Art. 4 - COMPOSIZIONE

Il Comitato è composto da nove componenti, così suddivisi:

- Sindaco (o suo delegato) con funzioni di Presidente;
- Assessore di riferimento o suo delegato;
- 2 rappresentanti del Consiglio Comunale (dei quali 1 indicato dalla minoranza);
- 1 rappresentante designato dalla Rete Interdistrettuale delle Istituzioni Scolastiche;
- 1 rappresentante designato dal Polo universitario di Portogruaro;
- 1 rappresentante designato dalle Associazioni economiche e di categoria del territorio;
- 1 rappresentante designato dall'Associazione Pro Loco di Portogruaro;
- 1 rappresentante individuato dall'Amministrazione Comunale tra i rappresentanti delle Associazioni che, sulla base di apposito avviso pubblico, manifesteranno la volontà di aderire alle attività ed iniziative del Comitato

Il Comitato è istituito con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 5 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Comitato, durante la prima seduta, provvederà ad eleggere fra i suoi componenti il Vicepresidente ed un segretario.

È dovere del Presidente:

- rappresentare il Comitato;
- convocare e presiedere le riunioni del comitato stesso;

- vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal comitato trovino attuazione.

In caso di assenza o di impedimento – anche temporaneo - del Presidente, il Vice-Presidente sostituisce il presidente.

Art. 6 – DECADENZA DEI SINGOLI COMPONENTI

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- per dimissioni;
- per assenza alle riunioni del Comitato (più di tre assenze consecutive senza giustificazione);
- a seguito di nuova designazione da parte delle Associazioni di appartenenza.

Art. 7 – CONVOCAZIONI E RIUNIONI

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 30 settembre per proporre all'Amministrazione il programma delle attività relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma e per le sue eventuali modifiche od integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale che ne terrà conto in occasione della predisposizione dell'annuale bilancio di previsione.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno cinque componenti.

Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti ed in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Per la validità della seduta dovranno essere presenti almeno cinque componenti.

Le decisioni del Comitato sono prese con la maggioranza dei presenti ed, in caso di eventuale parità della votazione, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Comitato non sono comunque vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Le convocazioni del Comitato, con l'ordine del giorno, dovranno essere trasmesse, in via telematica (posta elettronica) almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni d'urgenza, il Comitato potrà essere convocato con 24 ore di preavviso e con qualsiasi mezzo.

Il Comitato si riunisce nei locali dell'Amministrazione Comunale e, per ogni incontro, si dovrà redigere un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per le attività di carattere amministrativo, il Comitato si avvale dell'ufficio comunale competente per materia.

Art. 8 – NORME GENERALI

Il mandato dei componenti del Comitato termina quando decade l'Amministrazione Comunale che lo ha istituito e rimane in carica, per le funzioni ordinarie, fino alla nomina del nuovo comitato.

I componenti del Comitato svolgono il loro incarico a titolo volontaristico e non percepiranno alcun emolumento o gettone di presenza.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo l'approvazione dell'organo competente, è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione che lo approva.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati eventuali regolamenti e disposizioni precedentemente adottate dall'Ente nelle materie dallo stesso disciplinate.